

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 69

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:

a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);

b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;

c) l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale 22/1985;

d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.

(1)(2)

Note:

1 Alla lettera c) del comma 1 del presente articolo le parole <<22/2005>> devono correttamente leggersi <<22/1985>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 19/9/2007, n. 38.

2 Alla lettera d) del comma 1 del presente articolo le parole <<22/2005>> devono correttamente leggersi <<22/1985>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 19/9/2007, n. 38.